
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
nell'ambito della collaborazione tra il Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico
in Scienze della Formazione Primaria - Università Roma Tre
e le Istituzioni scolastiche accreditate del Lazio

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Università) con sede legale in Roma, Via Ostiense, 159, partita IVA/CF 04400441004, nella persona della Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria Prof.ssa *Paola Perucchini*, nata a Roma, il 05 marzo 1963, previo atto di delega di cui al D.D.G. n. 428 Prot. 73081/2015, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Università

e

l' Istituto
con sede legale in prov cap
Via n° ... , tel
indirizzo e-mail codice fiscale.....
rappresentato da
nato/a il, in qualità di rappresentante
legale dell'Istituzione

PREMESSO CHE

- il D.M. del 10 settembre 2010, n. 249 concernente: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» stabilisce che le attività di tirocinio dirette previste dal Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria si svolgano presso le istituzioni scolastiche statali e/o paritarie del sistema nazionale d'istruzione e formazione;
- l'art. 11, comma 1, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249 e il successivo decreto attuativo dell'8/11/2011 definiscono i requisiti richiesti e i titoli valutabili per lo svolgimento del ruolo di tutor dei tirocinanti nonché, i compiti loro affidati, attribuendo a tale figura professionale un ruolo rilevante per l'espletamento delle attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche accreditate;
- il D.M. 30 novembre 2012, n. 93 definisce le modalità per l'accREDITAMENTO delle istituzioni scolastiche statali e paritarie quali sedi delle attività di tirocinio;
- l'USR per il Lazio pubblica annualmente l'elenco regionale aggiornato delle istituzioni scolastiche accreditate come sedi di tirocinio;
- le istituzioni scolastiche - ai sensi dell'art. 7, comma 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - possono stipulare convenzioni con le università "per la realizzazione di specifici obiettivi";

- le università e le istituzioni scolastiche - ai sensi dell'art. 21, comma 12 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico;
- il Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - ai sensi dell'art.2, comma 1 e comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 - è preordinato alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria *“finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente”* favorendo, inoltre, l'unitarietà della funzione docente attraverso *“l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche”* di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
- il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, all'art. 2, commi 1 e 2, intende per tirocinio diretto le attività svolte presso le istituzioni scolastiche al fine di pervenire all'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;
- il tirocinio diretto è svolto con le modalità definite in un'apposita convenzione sottoscritta tra Università e istituti scolastici accreditati come previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 30 novembre 2012, n. 93;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione definisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico (CdLM) in Scienze della Formazione Primaria, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, presso l'Istituto.....
 di.....
 (di seguito denominato “istituzione scolastica accreditata”).

Art. 2

Il tirocinio, come previsto dalla Legge 196/1997, art. 18, lettera d), ha natura formativa e non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3

Lo svolgimento delle attività di tirocinio contribuisce al raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del CdLM in Scienze della Formazione Primaria, specificati nella Tabella 1 di cui all'art. 6 comma 3 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, di seguito riportati:

- a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori);
- b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dell'età dei bambini e dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione;
- c) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni;
- d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
- e) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia;
- f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera la scuola.

Art. 4

I tutor organizzatori in servizio presso il CdLM progettano e promuovono le azioni positive per il raccordo funzionale Università-Scuola.

Art. 5

I tutor organizzatori e i tutor coordinatori collaborano con i/le dirigenti e i/le docenti delle istituzioni scolastiche accreditate per realizzare le attività di tirocinio, adattandole ai diversi contesti organizzativi e didattici delle istituzioni stesse.

Art. 6

I progetti di tirocinio degli studenti sono concordati tra l'Università e le istituzioni scolastiche accreditate, coerentemente con il piano degli studi del CdLM e con il Piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

In tale ambito sono specificati anche il numero degli studenti assegnati a ciascuna scuola, il numero delle classi/sezioni coinvolte con riferimento ai tutor dei tirocinanti.

Art. 7

Le istituzioni scolastiche accreditate garantiscono l'attuazione delle attività di tirocinio e mettono a disposizione le strutture, le aule, i laboratori, la documentazione e quanto altro ritenuto necessario per gli intenti formativi del tirocinio stesso.

A conclusione delle attività di tirocinio, il CdLM rilascia un'attestazione ai dirigenti scolastici e ai docenti che partecipano, a vario titolo, alla formazione iniziale dei futuri insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria.

Art. 8

Durante lo svolgimento del tirocinio diretto, le attività sono seguite e monitorate dai tutor dei tirocinanti designati dall'istituzione scolastica accreditata.

Il CdLM fornisce a ciascuno studente un libretto di tirocinio mediante il quale i tutor dei tirocinanti attestano lo svolgimento delle attività e registrano le presenze.

Art. 9

Durante il periodo di tirocinio gli studenti iscritti al CdLM in Scienze della Formazione Primaria sono tenuti a:

- realizzare le attività indicate nel progetto di tirocinio;
- rispettare le disposizioni di funzionamento dell'istituzione scolastica accogliente;
- attenersi alle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

Art. 10

Sono previsti incontri e giornate di studio tra Università e istituzioni scolastiche accreditate, in relazione sia allo svolgimento e agli esiti del tirocinio sia alla formazione iniziale e in servizio dei docenti.

Art. 11

L'Università mette a disposizione dei dirigenti e dei docenti delle istituzioni scolastiche accreditate che seguono, a titolo gratuito, le attività dei tirocinanti:

- l'opportunità di partecipazione gratuita come uditori a iniziative formative, scientifiche e culturali organizzate dal CdLM in Scienze della Formazione Primaria, per le quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che verranno pubblicizzate tramite comunicazione elettronica alle istituzioni scolastiche accoglienti;
- l'utilizzazione della Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Formazione, situata nella sede di Via Milazzo n.11/b, per attività di aggiornamento professionale, di ricerca e di studio.

Art. 12

L'Università, in ottemperanza alla Legge 196/1997, art. 18, lettera c), garantisce gli iscritti al CdLM, durante lo svolgimento delle attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche accoglienti, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. Garantisce inoltre per la responsabilità civile di eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti, nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'istituzione scolastica accogliente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università) nonché all'Università.

Art. 13

Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 14

La presente convenzione ha la durata di un anno accademico (1° ottobre - 30 settembre) e si intende tacitamente rinnovata, salvo esplicita richiesta di cambiamento da una delle Parti o salvo mancata conferma dell'accreditamento dell'istituzione scolastica da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

Art. 15

La presente convenzione non comporta oneri economici a carico dell'Università e delle istituzioni scolastiche accoglienti.

Roma,

Per l'Università Roma Tre	Per l'Istituzione scolastica accreditata
La Coordinatrice del CdLM in Scienze della Formazione Primaria Prof.ssa Paola Perucchini	Il Dirigente scolastico
.....